

AVVERTENZE

LE GARANZIE DI "TUTELA LEGALE SOCI" CHE SEGUONO SONO VALIDE FINO ALLE ORE 24.00 DEL 30/04/2021.

IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE", STIPULATA TRA A.C.I. E SARA ASSICURAZIONI Spa, IL CUI TESTO È DEPOSITATO PRESSO L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA.

DEFINIZIONI (Termini specifici validi per le presenti Condizioni Generali di Assicurazione)

Accompagnatore: la persona che, al momento dell'evento, è incaricata di assistere ed aiutare l'Assicurato;

Arbitrato: Istituto mediante il quale le Parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria per risolvere controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta per comporre la vertenza prima del ricorso del giudice;

Broker: Intermediario assicurativo, così come definito dalla vigente legislazione: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON Spa e la GeA Gestioni e Assicurazioni srl incaricato dalla Contraente della gestione e dell'assicurazione del contratto.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione ossia **AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Spa**;

Danno Contrattuale: danno conseguente ad inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto, scritto o verbale;

Danno Extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito;

Documento di guida: la patente di guida, la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), il Certificato di abilitazione professionale (CAP)

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società;

Sanzione Amministrativa: la sanzione prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale;

Sinistro (relativamente alla Sezione 1 – Tutela Legale): l'esigenza di tutela legale, ovvero il momento in cui l'Assicurato:

- riceve una notificazione o un atto o una comunicazione scritta relativi all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico;
- riceve una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità dell'Assicurato;
- ha la necessità di tutela legale per proteggere i propri diritti ed interessi;

Sinistro (relativamente alla Sezione 2 – Perdite Pecuniarie): la data di recapito all'Assicurato della comunicazione di decurtazione punti sul documento di guida;

Società: Sara Assicurazioni S.p.A.;

Socio ACI: la persona fisica titolare di tessera associativa dell'ACI – Automobile Club d'Italia – da quest'ultima emessa o rinnovata nel corso del periodo di vigenza del contratto assicurativo;

Spese di giustizia: nei procedimenti penali, le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato. Nei procedimenti civili, le spese della procedura – pagate dalle Parti – che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere;

Spese di soccombenza: le spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza che rimangono a carico della parte soccombente in quanto le relative pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice;

Tessera Associativa ACI: Una delle tessere rilasciate dalla Contraente –Gold, Sistema, Club, Azienda, Storico, Inoltre – nonché ogni altra tessera che venga emessa in futuro dalla Contraente e che quest'ultima si impegna a comunicare alla Società.

La tessera associativa ha una validità di 365 giorni più – esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione – la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento della quota sociale;

Tutela Legale: l'assicurazione "Tutela Legale" ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 – 164 – 173 – 174 e correlati;

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati;

Transazione: accordo mediante il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, definiscono una lite tra di loro insorta o ne prevengono l'insorgenza;

Veicolo: si intende uno dei seguenti mezzi identificato da apposito numero di targa:

→ veicoli leggeri:

- autovettura (incluso il carrello appendice) così come indicato all'art. 56 comma 4 del vigente codice della strada;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose;
- autocarro;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 cc;
- ogni altro veicolo a motore o rimorchio trasportato

→ veicoli commerciali/industriali:

- autocarro;
- autoveicolo ad uso speciale;
- autovettura tipo "limousine";
- motrice;
- trattore;
- rimorchio;
- semirimorchio;
- bus;
- minibus.

CONDIZIONI GENERALI A FAVORE DI TERZI

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad:

SARA Assicurazioni SpA con sede e Direzione Generale in Via Po, 20 – 00198 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 06.84751
- fax per invio denunce di sinistro: 06.847.544.0
- mail per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@sara.it

SEZIONE 1 TUTELA LEGALE

1) Oggetto dell'assicurazione della Sezione Tutela Legale

Alle condizioni previste dalla presente polizza e nei limiti dei massimali riportati al successivo art.7, la Società si obbliga ad assumere gli oneri, elencati al successivo art.3, relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere, in ogni grado di

giudizio, per la tutela dei propri diritti e interessi, qualora ricorra uno dei casi previsti dal successivo art.4.

2) SOGGETTI ASSICURATI

Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni Socio della Contraente, titolare di una tessera associativa ACI, che sia stata emessa o rinnovata dalla Contraente medesima durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro, nei seguenti casi:

- 1. tessera per persona fisica, esclusivamente il titolare della tessera associativa;**
- 2. tessera per azienda:**
 - a. per i moduli al veicolo, il proprietario o il conducente autorizzato del veicolo indicato nel modulo;**
 - b. per i moduli driver, il titolare del modulo stesso.**
- 3. nel caso di tessera Inoltre, il titolare della tessera e/o l'accompagnatore del titolare della tessera che è equiparato all'Assicurato.**

La garanzia è operante esclusivamente se l'Assicurato è in possesso del documento di guida, fatto salvo quanto previsto dall'art.5.l

3) SPESE ASSICURATE

3.1 La Società assume a proprio carico:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro ai sensi del successivo art.9;**
- b) le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione, sempreché autorizzata dalla Società come previsto al successivo art.10;**
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società attraverso le modalità previste al medesimo art.10;**
- d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);**
- e) le spese di giustizia;**
- f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove non rimborsato dalla controparte soccombente;**
- g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.**

3.2. In caso di arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi nei quali la presente garanzia è operante (cfr. art.R - Estensione territoriale), Italia esclusa, la Società assicura, inoltre, entro il limite massimo di:

- a) n. 10 ore lavorative, le spese per l'assistenza di un interprete;**
- b) €1.000,00 (mille), le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;**
- c) €10.000,00 (diecimila), l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente; tale anticipo dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.**

4) GARANZIE PRESTATE

Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate a tutela dell'Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida di veicolo, di cui alla relativa definizione, nel caso in cui:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale, ferme le esclusioni previste al successivo art.5;**
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;**

- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti; tale garanzia è operante a condizione che l'Assicurato non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità amministrativa o giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del vigente Codice della Strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti da terzi nei seguenti casi:
 - 1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento diretto" (art.149 D.Lgs n.209/05): l'operatività della presente prestazione è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto o, in caso di mancata comunicazione della stessa, entro i termini di cui all'art.8 del D.P.R. n.254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale;
 - 2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art.148 D.Lgs n. 209/05);
 - 3. recupero dei danni subiti dall'Assicurato, in qualità di terzo trasportato, a causa di sinistri stradali (art 141 D.Lgs n. 209/2005).

5) ESCLUSIONI

La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:

- a) per i sinistri riguardanti la materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- b) per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per i sinistri derivanti da fatto doloso;
- f) per i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
- i) se l'Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); qualora l'Assicurato sia successivamente prosciolto o assolto dalle imputazioni citate al precedente capoverso, la Società rimborserà le spese

legali sostenute per la sua difesa, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;

- j) per i fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
- k) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza;
- l) se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; tale esclusione decade nei casi in cui l'Assicurato non abbia ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, ovvero sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro;
- m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art.4 lett. g) punto n.1, avvenga prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.254/2006;
- n) per le spese di regolarizzazione dei documenti necessari per la gestione del sinistro e ogni altro onere fiscale nel corso o al termine dello stesso, a eccezione dell'IVA esposta in fattura dai professionisti incaricati e del contributo unificato di cui al precedente art.3.1 lett. f);
 - o) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art.541 Codice di Procedura Penale).

6) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia di cui alla presente Sezione 1 è valida per i sinistri insorti e denunciati, con le modalità di cui al successivo art.8, durante il periodo di validità della tessera associativa.

È considerato unico sinistro:

- a) il ricorrere di più violazioni della stessa natura, nel qual caso si farà riferimento alla data della prima violazione;
- b) le vertenze promosse da o contro più Assicurati e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- c) le indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7) MASSIMALI

La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali, secondo i seguenti casi:

- a) tessera per persona fisica: €.10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.1 sinistro per anno assicurativo;
- b) tessera per azienda: €.10.000,00 (cinquemila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno assicurativo.

8) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO VALIDI PER LA SEZIONE 1 TUTELA LEGALE

In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui alla Sezione 1 - Tutela legale, l'Assicurato darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.

Tale avviso deve:

- a) contenere le generalità complete dell'Assicurato, i recapiti telefonici ed il numero della Tessera associativa;
- b) riportare la descrizione del fatto che ha originato il sinistro, con indicazione delle circostanze di luogo e tempo, i soggetti interessati o coinvolti e le generalità dei testimoni, ove presenti;
- c) indicare le generalità complete ed i recapiti telefonici del legale al quale intende affidare la tutela dei propri interessi, prescelto con le modalità descritte al successivo art.9;
- d) essere corredato da copia di ogni atto o documentazione rilevante ai fini della controversia denunciata.

L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile).

Qualora il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, la Società deve darne comunicazione scritta all'Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro stesso.

9) SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione 1 - Tutela legale, la Società, ricevuto l'avviso di sinistro, si adopererà per gestire la fase stragiudiziale del sinistro stesso svolgendo ogni possibile tentativo per comporre bonariamente la controversia direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.

Ove tale componimento sia infruttuoso, sempreché le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo nonché, in ogni caso, allorché sia necessaria la difesa in sede penale, il sinistro viene affidato al legale nominato con le modalità di seguito riportate.

Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente articolo, contemporaneamente all'avviso di sinistro l'Assicurato ha il diritto/dovere di indicare il legale al quale intende affidare la tutela dei propri interessi, operante nella circoscrizione del Tribunale competente, sottoponendone il nominativo alla Società la quale, dopo aver ratificato tale incarico, assumerà a proprio carico le relative spese.

Tali spese, nei termini e limiti previsti dal presente contratto, verranno direttamente liquidate al professionista incaricato, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

La Società garantisce l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

10) GESTIONE DEL SINISTRO

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.9, la garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia in sede civile che penale, qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

L'Assicurato non può in alcun modo addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti deve essere preventivamente concordata con la Società.

Quest'ultima non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei singoli professionisti interessati alla gestione del sinistro.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro fra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile: ciascuna delle Parti,

indipendentemente dall'esito dell'arbitrato, contribuisce alla metà delle spese arbitrali. La Società è tenuta ad informare l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

11) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RECUPERO DI SOMME

La Società procederà al pagamento diretto di ogni onorario e spesa ammesse a copertura in base alle condizioni tutte previste dal presente contratto.

La Società si riserva altresì il diritto di chiedere all'Assicurato la produzione della parcella asseverata dall'Ordine degli Avvocati cui appartiene il legale che ha gestito il sinistro.

Spettano integralmente all'Assicurato tutte le somme dallo stesso recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo capitale, rivalutazione monetaria ed interessi.

Ogni onorario, spesa legale e/o peritale in genere, liquidata in sede giudiziale o arbitrale o concordata transattivamente e/o stragiudizialmente, spetta, invece, alla Società che le ha sostenute o anticipate.

SEZIONE 2 PERDITE PECUNIARIE

12) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute a seguito della decurtazione dei punti dal proprio documento di guida, qualora ricorra uno dei casi previsti al successivo art.14. secondo le condizioni previste dalla presente polizza e nei limiti dei massimali riportati al successivo art.17.

13) SOGGETTI ASSICURATI

Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni Socio della Contraente, titolare di una tessera associativa ACI, che sia stata emessa o rinnovata dalla Contraente medesima durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro, nei seguenti casi:

- 1. tessera per persona fisica, esclusivamente il titolare della tessera associativa;**
- 2. tessera per azienda:**
 - a. per i moduli al veicolo, il proprietario o il conducente autorizzato del veicolo indicato nel modulo;**
 - b. per i moduli driver, il titolare del modulo stesso.**
- 3. nel caso di tessera Inoltre, il titolare della tessera e/o l'accompagnatore del titolare della tessera che è equiparato all'Assicurato.**

14) GARANZIE PRESTATE

All'Assicurato che subisca una decurtazione di punti dal proprio documento di guida, in conseguenza di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada, la Società riconoscerà:

- a) il rimborso delle spese sostenute per partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati per il recupero dei punti, nei limiti del massimale previsto al successivo art.17; la presente garanzia è operante esclusivamente per i corsi effettuati entro 12 (dodici) mesi dalla data di decurtazione dei punti, che coincide con la data nella quale i dati concernenti il verbale di contestazione ed il numero dei punti detratti sono inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, e sempreché la violazione che ha originato la suddetta decurtazione sia avvenuta successivamente alla data di rilascio e/o di rinnovo della tessera associativa. La data sopra indicata viene rilevata**

dalla lettera inviata all'Assicurato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ovvero sul relativo sito internet istituzionale;

b) il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione o riattivazione del documento di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale conseguente a violazione di norme del Codice della Strada, nei limiti del massimale previsto al successivo art.17.

La presente garanzia è operante sia per il rimborso del solo costo dell'esame di revisione del documento di guida che nei casi in cui l'Assicurato abbia sostenuto il corso di aggiornamento previsto dalla vigente legislazione in materia, organizzato da soggetti in tal senso autorizzati, per recuperare il punteggio perduto o per riattivare il documento di guida.

15) ESCLUSIONI

La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:

- a) per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) per i sinistri derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per i sinistri derivanti da fatto doloso;
- d) se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
- e) se l'Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione dalle imputazioni, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- f) per i fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza.

16) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia di cui alla presente Sezione 2 è valida per i sinistri verificatisi e denunciati, con le modalità di cui al successivo art.18, durante il periodo di validità della Tessera associativa.

17) MASSIMALI

La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali dietro presentazione di regolare ricevuta:

- a) per i casi di cui all'art.14, lettera a): fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta) per sinistro, con il limite di n.1 corso per documento di guida e per anno assicurativo;
- b) per i casi di cui all'art.14, lettera b): fino ad un massimo di €500,00 (cinquecento) per sinistro, con il limite di n.1 corso per documento di guida e per anno assicurativo.

18) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO VALIDI PER LA SEZIONE 2 PERDITE PECUNIARIE

In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui alla Sezione 2 - Perdite pecuniarie, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro.

Tale avviso deve contenere:

- a) le generalità complete dell'Assicurato, i recapiti telefonici ed il numero della tessera associativa;
- b) la copia della lettera recapitata all'Assicurato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riportante la cronologia delle decurtazioni subite;
- c) l'attestato di frequenza del corso, rilasciato dall'autoscuola o da altro soggetto autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
- d) la fattura o ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento del corso medesimo e/o comprovante, in caso di perdita totale dei punti, le spese sostenute per l'esame di revisione o di riattivazione del documento di guida.

L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile). Qualora il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, la Società deve darne comunicazione scritta all'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro stesso

19) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Società rimborserà all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale, le spese sostenute e ammesse a copertura relative alle garanzie previste alla lett. a) e alla lett. b) dell'art.14

**INFORMATIVA ALL'ASSICURATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 – CODICE PRIVACY**

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n°20, 00198 ROMA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informa di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, eventualmente sensibili e giudiziari, può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri: pertanto, qualora Lei non intendesse conferire i dati richiesti, il Titolare si troverebbe nell'impossibilità di dare corso al rapporto e garantirLe le prestazioni relative al prodotto da Lei scelto.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), società esterne per la liquidazione dei sinistri, strutture organizzative (centrali operative di assistenza), legali, periti, autofficine e carrozzerie, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, attuari, revisori contabili, Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni). I dati possono essere inoltre comunicati a Società del Gruppo e/o terze per attività di prevenzione e d'individuazione delle frodi assicurative. Alcuni dati possono essere comunicati per obbligo di legge o regolamento a Organismi Istituzionali quali Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, IVASS.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti all'estero, anche in Paesi non appartenenti alla UE, a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società.

8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è: SARA ASSICURAZIONI Spa - Sede e Direzione Generale, via Po, 20 - 00198 Roma - tel.06/84751.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI è disponibile sul sito www.sara.it.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.